



## **CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI**

L'accesso al regime della tassazione di gruppo di una società avente esercizio sociale non coincidente con l'anno solare  
La disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in caso di operazioni straordinarie  
L'applicabilità delle sanzioni per l'indebita compensazione dell'Iva

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

I criteri per l'individuazione delle spese di rappresentanza  
La deducibilità dei costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio  
L'errata compensazione dei crediti Iva  
Le condizioni per l'applicazione del c.d. "regime del margine"

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

L'onere della prova in materia di transfer pricing

## L'accesso al regime della tassazione di gruppo di una società avente esercizio sociale non coincidente con l'anno solare

Agenzia delle entrate – Risoluzione 17 maggio 2018, n.40/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime di tassazione di gruppo, di cui agli artt.117 a 120 del Tuir. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- è sufficiente, nel caso di una *holding* neocostituita, che controlla una società avente esercizio sociale infrannuale, la sussistenza del requisito del controllo rilevante a partire dall'inizio dell'esercizio della società controllata, senza tener conto invece dell'esercizio della controllante;
- nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione, la società consolidata, modifichi la durata del proprio esercizio sociale, prevedendo la chiusura al 31 dicembre e allineandolo a quello della società *holding*, la tassazione consolidata dovrà includere (i) il reddito relativo al periodo d'imposta della società *holding* compreso tra la data di costituzione e il 31 dicembre dell'anno oggetto di consolidato e (ii) il reddito relativo alla consolidata per la porzione di periodo d'imposta che va dalla data di inizio dell'esercizio infrannuale al 31 dicembre, dell'esercizio oggetto di consolidato.

[torna su](#)

## La disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in caso di operazioni straordinarie

Agenzia delle entrate – Circolare 16 maggio 2018, n.10/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina fiscale del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art.3 del dl 23 dicembre 2013, n.145, in presenza di operazioni di riorganizzazione aziendale. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, in caso coincidenza dell'agevolazione con operazioni straordinarie, restano fermi i principi di carattere generale alla base della disciplina di cui al cit. art.3 del dl n.145/2013 e in particolare, che:

- con riferimento ai casi di trasformazione progressiva o regressiva, l'art.170, comma 2, del Tuir prevede che il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione costituisce autonomo periodo d'imposta. In relazione a tale autonomo periodo d'imposta il soggetto "trasformando" ha diritto a calcolare il credito d'imposta per i costi ammissibili ad esso imputabili in base alle regole di competenza;
- nel caso di fusione propria o per incorporazione, al fine di individuare i periodi d'imposta rilevanti per il calcolo della media, deve farsi riferimento alla società che ha iniziato l'attività prima delle altre;
- nel caso di operazioni di fusione poste in essere nel corso di uno dei periodi agevolati, con riferimento al calcolo della media storica da parte del soggetto avente causa, si ritiene che la società incorporante (o risultante) erediti direttamente la media di riferimento della società incorporata, così come calcolata in capo a quest'ultima, e non già i singoli costi eleggibili;
- per quanto riguarda le operazioni di scissione, ai soli fini della disciplina agevolativa in esame, il criterio da seguire per l'attribuzione del parametro storico di riferimento (ie. la media del triennio) è quello analitico, collegato agli elementi patrimoniali e organizzativi (i.e. il personale).

[torna su](#)

## L'applicabilità delle sanzioni per l'indebita compensazione dell'Iva

*Agenzia delle entrate – Risoluzione 8 maggio 2018, n.36/E*

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in materia di illegittima detrazione dell'Iva addebitata in fattura, di cui all'art.6, comma 5 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471, e infedele dichiarazione, di cui all'art.5, comma 4, del dlgs n.471/1997 cit. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, ove al contribuente in sede di accertamento, sia stata contestata, l'indebita detrazione dell'Iva e la violazione relativa all'infedeltà dichiarativa, per l'indicazione di un credito inesistente, non potrà essere irrogata la anche sanzione di cui all'art.13, comma 5, del dlgs n.471/1997, per l'indebita compensazione dello stesso credito. Infatti, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, tale sanzione, opera tipicamente in relazione ai crediti per i quali è notificato un avviso di recupero del credito d'imposta.

[torna su](#)

---

## I criteri per l'individuazione delle spese di rappresentanza

*Corte di Cassazione – Sentenza del 4 maggio 2018, n.10636*

La Corte di Cassazione, con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, ha chiarito che, rientrano tra le spese di rappresentanza, di cui all'art.108 del Tuir, quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, mentre, rientrano tra le spese di pubblicità o propaganda quelle sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, il criterio discrezionale va individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita dell'immagine e il maggior prestigio, nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società, al contrario, per le spese di pubblicità, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale

[torna su](#)

## La deducibilità dei costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio

*Corte di Cassazione – Sentenza del 27 aprile 2018, n.10211*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di imposte sui redditi, i componenti positivi o negativi che concorrono a formare il reddito possono essere imputati all'esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali qualità fossero privi nel corso dell'esercizio di competenza. Tuttavia, aggiunge la Suprema Corte, i costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell'anno già definito, devono costituire elementi di rettifica del bilancio dell'anno precedente, così concorrendo a formare il reddito d'impresa di quell'anno ed incidendo legittimamente in flessione sullo stesso, tutte le volte in cui siano divenuti noti, in quanto certi e precisi nell'ammontare, prima della delibera di approvazione del risultato d'esercizio.

[torna su](#)

## L'errata compensazione dei crediti Iva

*Corte di Cassazione – Sentenza del 27 aprile 2018, n.10191*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di Imposta sul valore aggiunto, l'errata utilizzazione della compensazione di un credito Iva, in sede di liquidazione periodica, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito di imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, l'errata compensazione comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente *deficit* di cassa, sia pur transitorio, nel periodo infrannuale e quindi sanzionabile ai sensi dell'art.13 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471.

[torna su](#)

## Le condizioni per applicazione del c.d. "regime del margine"

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 24 aprile 2018, n.9997*

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, con riferimento alla compravendita di veicoli usati, rientra nella condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'Iva è stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. In particolare, aggiunge la Suprema corte, nel caso in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o *leasing* nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva, con conseguente inapplicabilità del c.d. "regime del margine".

[torna su](#)

---

## L'onere della prova in materia di *transfer pricing*

*Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sentenza del 23 febbraio 2018, n.1196/39/2018*

La Commissione Tributaria Regionale di Roma, in tema di prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, ha chiarito che, la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale. Infatti, aggiunge la Commissione, la disciplina del *transfer pricing* persegue la finalità di consentire all'Amministrazione finanziaria un controllo dei corrispettivi applicati alle operazioni commerciali intercorse tra società collegate residenti in nazioni diverse, al fine di evitare che vi siano aggiustamenti artificiali di tali prezzi, determinati dallo scopo di ottimizzare il carico fiscale di gruppo.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Flavio Notari**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)